

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7 DELL'AS 1120

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. All'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Sono idonei ad operare nelle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate i medici che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore della presente legge documentino un'esperienza almeno quinquennale nel campo delle cure palliative, previa certificazione dell'attività svolta rilasciata dalla regione sulla base di criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

Emilia De Biasi *Emilia De Biasi*

*Manuele Granaiola*

Manuele Granaiola (GRANAIOLO)

Paolo (ANITORE)

Benedetto (BENCONI)

Luca Tura (SILTONI)

Venere Padua (Padua)

Alfredo (A. SILVESTRO)

Roberto (MATESSINI)

Paolo (ROMAN MARINO)

Stefano Turilli (SENEVELLA RUCESIA)

Luca (DIRINDIN)

Luca (BIANCO)

*Luca (Laniera)*

Luca (AIBELLO)

Luca (ZUPPA)

*Luca (L. ROMANO)*

Mattia (RITOTTI)